



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 6186/11

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 20 APRILE 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di mercoledì venti del mese di aprile, alle ore 15,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNO GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CORSINI MARCO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE PALO GIANLUIGI.....	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GASPERINI DINO.....	“
4 AURIGEMMA ANTONIO.....	“	11 GHERA FABRIZIO.....	“
5 BELVISO SVEVA.....	“	12 LAMANDA CARMINE.....	“
6 BORDONI DAVIDE.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 CAVALLARI ENRICO.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 134

Nuova disciplina dei compensi dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società ed altri enti partecipati da Roma Capitale.

Premesso che Roma Capitale detiene partecipazioni in diverse società e, a tale titolo, nomina uno o più rappresentanti in seno ai rispettivi organi di amministrazione e controllo;

Che la materia della remunerazione dell'organo amministrativo e di controllo di società partecipate da Enti Locali è stata oggetto di regolamentazione nell'ambito dell'art. 1, commi 725 e ss., della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 23 maggio 2007, il Comune di Roma (ora Roma Capitale) ha dato attuazione alle previsioni di cui al precedente capoverso, determinando tra l'altro per tutte le società partecipate:

- gli emolumenti per la carica di amministratore e, nella loro misura massima, i compensi fissi e le indennità di risultato per gli amministratori esecutivi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ovvero Amministratore Unico), nonché i criteri di determinazione degli obiettivi cui ancorare le indennità di risultato e le modalità di verifica dei risultati così determinati;
- i criteri per la determinazione della remunerazione dei membri del Collegio Sindacale;

- gli indirizzi in materia di trasparenza e pubblicità dei compensi spettanti a qualsiasi titolo ai componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali, con esclusione delle società partecipate quotate alla Borsa Valori;

Che, successivamente, al fine di dare attuazione alla novella recata all'art. 1, comma 725, della citata legge n. 296/2006 dall'art. 61, commi 12 e 13, della legge n. 133/2008, la deliberazione di Giunta Comunale n. 215/2007 è stata parzialmente modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 30 dicembre 2008, ridefinendo conformemente a detta novella gli importi massimi dei compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società non quotate partecipate dal Comune di Roma;

Che l'art. 3, comma 44 e ss., della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), ha previsto una disciplina vincolistica sul trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazioni pubblica, nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano;

Che l'attuazione della normativa di cui al precedente capoverso è stata successivamente differita dall'art. 4-quater del D.L. n. 97/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 129/2008, all'emanazione di un Regolamento attuativo, poi adottato con D.P.R. n. 195/2010 ed in vigore dal 10 ottobre 2010;

Che, in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 44 e ss. della legge n. 244/2007 come attuato dal D.P.R. n. 195/2010, con nota prot. 1028/GAB/U dell'11 gennaio 2011 il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha espresso il parere che “non si applica alcun limite agli amministratori di società a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate e delle loro controllate non quotate, ogni volta che siano investiti di particolari cariche e cioè, che percepiscano compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile. Precisamente è sufficiente che all'amministratore sia conferito un qualsiasi incarico particolare, qualsiasi delega, perché il limite non si applichi” e, conseguentemente, ha concluso che “il compenso dell'amministratore delegato di società totalmente partecipata dall'ente locale non è soggetto ai limiti introdotti dal D.P.R. n. 195 del 5 ottobre 2010”;

Che, con nota del 7 febbraio 2011, il Sindaco di Roma Capitale ha trasmesso una richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, richiedendo se le norme dettate specificamente per gli Enti Locali dall'art. 1, commi 725 e ss., della legge n. 296/2006 (L.F. 2007) siano da considerarsi abrogate, in parte qua, da quelle sopravvenute introdotte dall'art. 3, commi 44 e ss., della successiva Legge Finanziaria per il 2008 (L.F. n. 244/2007) ovvero debbano essere considerate, almeno in parte, con queste incompatibili;

Che nel parere di cui alla deliberazione n. 18/2011/PAR, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, ha chiarito che “la natura speciale della pregressa normativa contenuta nella Finanziaria del 2007, esaltata dal suo carattere di completezza, riguardante una serie di aspetti gestionali e di governance delle società partecipate dagli Enti Locali – tanto da farne un vero e proprio corpus di norme finalizzate, da un lato, al contenimento dei costi delle autonomie locali, dall'altro, a contrastare la diffusione e il proliferare del fenomeno societario presso i suddetti enti, formalmente mirato ad un miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali, ma di fatto pesantemente e negativamente incidente sugli equilibri di bilancio degli enti medesimi – costituisca un ostacolo insormontabile alla sua abrogazione implicita o anche soltanto alla sua ritenuta

incompatibilità, perché con essa contrastante, con la sopravvenuta normativa di cui alla Finanziaria 2008”;

Che la Corte ha altresì specificato che “una volta individuata nel corpus di norme contenute nella Legge Finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) la normativa applicabile in tema di compensi da attribuire agli amministratori delle società partecipate dagli Enti Locali, si può fornire una adeguata risposta al quesito formulato dal Sindaco di Roma Capitale. Al riguardo, dopo aver precisato che i criteri di individuazione del compenso da attribuire agli amministratori, incluso l’amministratore delegato, delle società partecipate dal suddetto comune non possono essere rinvenuti nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195”, recante regolamento di attuazione dell’art. 3, comma 44 e ss., della legge n. 244/2007 “la cui disciplina è da ritenere, per i motivi prima richiamati, applicabile nei soli confronti degli amministratori delle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici e società menzionati all’art. 2, con esclusione quindi degli enti locali – vengono in rilievo i commi da 725 a 728 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dettano una disciplina differenziata secondo che si tratti degli amministratori di società a totale partecipazione di un singolo ente (Comune o Provincia) ovvero di società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali e società ovvero, ancora, di società mista, ossia partecipata da enti locali e da altri soggetti pubblici e private”;

Che peraltro la Corte non ha mancato di sottolineare che “un trattamento così differenziato tra i compensi attribuibili agli amministratori delle società partecipate da enti locali e quelli erogabili invece agli amministratori delle società partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici (omissis) rischia di sollevare delicati profili di disparità, non del tutto giustificabili, ove si considerino realtà di fenomeni societari di grande rilievo presso enti locali di dimensioni e importanza come i Comuni di Roma Capitale e di Milano, certamente non inferiori per l’impegno e i requisiti di professionalità richiesti a molte altre società in mano pubblica, nei cui confronti non operano le norme restrittive vigenti per gli enti locali”;

Che, alla luce di quanto sopra riportato, ai compensi dei componenti dell’organo amministrativo di società partecipate da Enti Locali non si applicano – quantomeno in relazione alla materia de qua – le previsioni di cui all’art. 3, commi 44 e ss., della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), attuato con D.P.R. n. 195/2010, bensì continua ad applicarsi la disciplina speciale di cui all’art. 1, commi 725 e ss., della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);

Nuove linee guida in materia di compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate da Roma Capitale

Che, come sopra richiamato, il Comune di Roma (ora Roma Capitale) ha già dato attuazione alle previsioni di cui all’art. 1, commi 725 e ss., della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) con atto di Giunta Comunale n. 215/2007, successivamente modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 463/2008, con il quale ha anche definito i criteri per la determinazione del compenso da attribuire ai componenti dell’organo di controllo delle proprie società partecipate;

Che, tuttavia, dopo l’adozione dei provvedimenti deliberativi del Comune di Roma di cui al precedente capoverso, l’art. 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, è intervenuto prevedendo che “Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del

10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate”;

Che, pertanto, in relazione ai Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali delle società non quotate a totale partecipazione, diretta o indiretta, di Roma Capitale è necessario prevedere una decurtazione del 10 per cento:

- degli emolumenti per la carica di amministratore ai sensi dell’art. 2389, comma 1, codice civile, ad oggi definiti in base all’Allegato 1 della deliberazione di Giunta Comunale n. 463/2008;
- del compenso dei membri del Collegio Sindacale, ad oggi determinati con riferimento al tariffario professionale, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 215/2007;

Che, inoltre, con propria Memoria del 6 ottobre 2010, la Giunta Capitolina ha dettato gli indirizzi per l’individuazione di nuovi criteri di remunerazione del management delle società del Gruppo Roma Capitale, dando indirizzo ai competenti Uffici per una conforme revisione delle citate deliberazioni di Giunta Comunale n. 215/2007 e n. 463/2008;

Che, in particolare, la Memoria richiede che i nuovi criteri di remunerazione manageriale nell’ambito del Gruppo Roma Capitale debbano prevedere:

1. nuove modalità di calcolo del compenso da attribuire al management, differenziando i compensi percepiti in ragione della dimensione e della tipologia della società all’interno della quale l’incarico è svolto, con particolare riferimento non soltanto al valore medio della produzione – criterio distintivo attualmente utilizzato –, ma altresì distinguendo tra società che svolgono servizi pubblici locali e società strumentali;
2. una puntuale disciplina di eventuali ipotesi di cumulo per lo stesso soggetto di più incarichi di tipo manageriale;
3. nuove modalità di individuazione e verifica degli obiettivi assegnati agli Amministratori esecutivi ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, prevedendo che gli obiettivi non potranno essere individuati e verificati dallo stesso soggetto (Amministratore) che ha il compito di attuarli e pertanto tale funzione dovrà essere svolta tramite un organismo esterno all’organigramma societario; gli obiettivi dovranno essere altresì differenziati con riguardo alla tipologia societaria e al settore di mercato in cui la società opera;

Che, in relazione al punto n. 2 di cui al precedente capoverso, dovrà prevedersi che coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con una società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale o sua controllata e che sono al tempo stesso componenti dell’organo di governo della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro siano collocati in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza;

Che, inoltre, chi percepisce compensi per la carica di amministratore di società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale o sua controllata non potrà stipulare rapporti di lavoro autonomo con la medesima società di cui è amministratore;

Che l’Amministratore Delegato di società non quotata a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale o sua controllata, tenuto conto della specificità del suo ruolo nell’ambito della gestione societaria, potrà percepire un corrispettivo aggiuntivo per eventuali incarichi, anche di funzioni dirigenziali, conferiti dalla medesima società di cui è amministratore esecutivo, nei limiti della normativa vigente e nell’ambito degli istituti

contrattuali previsti dall'ordinamento, a condizione che:

- le responsabilità e i compiti riconducibili a tali incarichi siano adeguatamente specificati nonché distinti rispetto a quelli riconducibili al rapporto di amministrazione;
- gli incarichi abbiano durata tale da non superare il termine di scadenza dell'incarico di amministratore esecutivo;
- il compenso percepito per la carica di amministratore esecutivo, ivi inclusa l'eventuale indennità di risultato, sia stabilito tenendo conto degli emolumenti che l'amministratore percepisce in virtù di eventuali ulteriori incarichi e, comunque, in modo che il trattamento economico onnicomprensivo che l'Amministratore Delegato percepisce a qualsiasi titolo dalla società non superi il limite di:
 - Euro 280.000,00 (duecentottantamila), per le società che presentano un valore medio della produzione negli ultimi tre esercizi inferiore ad Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamila);
 - Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila), per le società che presentano un valore medio della produzione negli ultimi tre esercizi pari o superiore ad Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamila);

Che i limiti massimi di cui al capoverso precedente, ai quali Roma Capitale intende vincolarsi nell'esercizio della propria facoltà di autoregolazione, sono in linea con la misura degli emolumenti percepiti da posizioni analoghe presso organismi confrontabili;

Che nella citata Memoria del 6 ottobre 2010 la Giunta Capitolina ha formulato apposito indirizzo al Segretario – Direttore Generale ed al Direttore Esecutivo di Roma Capitale a coordinare i competenti Uffici dell'amministrazione per la predisposizione di un provvedimento deliberativo di revisione della disciplina vigente in materia di remunerazione del management delle società partecipate e controllate da Roma Capitale, sulla base dei principi e degli indirizzi indicati nei precedenti capoversi;

Che da quanto sopra riportato consegue la necessità di adeguare i vigenti provvedimenti deliberativi in materia di compensi degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate da Roma Capitale sia ai limiti imposti dall'art. 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010, sia agli indirizzi dettati dalla Memoria di Giunta Capitolina del 6 ottobre 2010;

Che, a tal fine, si ritiene opportuno disciplinare l'intera materia con nuovo ed unico provvedimento, il quale sostituisca le deliberazioni di Giunta Comunale n. 215/2007 e n. 463/2008 a decorrere dai prossimi rinnovi degli organi amministrativi e di controllo delle società del Gruppo Roma Capitale;

Che, in relazione ai compensi dei membri dell'organo amministrativo delle società partecipate da Roma Capitale, si ritiene opportuno, allo scopo di garantire sistematicità e completezza di regolamentazione, adottare specifiche linee guida;

Che, in particolare, le linee guida allegate sub 1) individuano una nuova disciplina dei compensi rispondente sia alle nuove disposizioni normative in materia di cui all'art. 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010, sia ai criteri di remunerazione del management definiti dalla Memoria di Giunta Capitolina del 6 ottobre 2010;

Indirizzi in materia di compensi dei componenti degli organi amministrativi e di controllo degli enti partecipati da Roma Capitale costituiti in forma non societaria

Che nel Gruppo Roma Capitale rientrano, oltre ad organismi costituiti in forma societaria, anche due aziende speciali, due istituzioni e varie fondazioni;

Che la deliberazione di Giunta Comunale n. 215/2007 – la quale, per quanto detto, sarà oggetto di progressiva sostituzione – prevede criteri quantitativi puntuali per la determinazione del compenso onnicomprensivo da attribuire al Presidente e ai

componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni capitoline;

Che, tuttavia, successivamente all'adozione della medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 215/2007, l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, è intervenuto stabilendo che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30,00 Euro a seduta giornaliera [...] La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società";

Che, alla stregua dell'orientamento emerso nell'ambito della giurisprudenza contabile, rientrano nel campo di applicazione della citata norma, sia le aziende speciali che le istituzioni di Enti Locali, mentre si ritengono parimenti incluse le fondazioni che comunque ricevano contributi a carico del Bilancio pubblico, con la sola esclusione delle fondazioni di ricerca e degli istituti equiparati, nonché di quelle aventi lo status di Onlus;

Che è pertanto necessario dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010;

Atteso che in data 20 aprile 2011 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Turicchi";

Atteso che in data 20 aprile 2011 il Dirigente dalla U.O. Società e Enti Strumentali del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Del Pozzo";

Atteso che in data 20 aprile 2011 il Dirigente dalla U.O. Coordinamento delle attività di supporto alle scelte strategiche sulle partecipazioni del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Formica";

Preso atto che, in data 20 aprile 2011 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Turicchi;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

1. di approvare le linee guida in materia di compensi dei componenti dell’organo amministrativo delle società partecipate da Roma Capitale allegate sub 1) al presente provvedimento, per formarne parte integrale e sostanziale;
2. relativamente ai Collegi Sindacali delle società non quotate a totale partecipazione diretta o indiretta di Roma Capitale, di prevedere che i compensi siano determinati sulla base del tariffario professionale vigente alla data di determinazione degli stessi ai sensi dell’art. 2402, codice civile, decurtando il 10 per cento dall’ammontare così determinato;
3. relativamente ai Collegi Sindacali delle società partecipate, anche indirettamente, da Roma Capitale diverse da quelle di cui al precedente punto n. 2, di esprimere indirizzo affinché i compensi siano determinati sulla base del tariffario professionale vigente alla data di determinazione degli stessi ai sensi dell’art. 2402, codice civile;
4. le disposizioni di cui ai precedenti punti nn. 1, 2 e 3 dovranno trovare applicazione in relazione agli organi di amministrazione e controllo i cui compensi siano determinati dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento;
5. le disposizioni di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 215/2007 e n. 463/2008 continueranno a trovare applicazione limitatamente agli organi amministrativi e di controllo in carica e, comunque, fino alla scadenza degli stessi, salvo l’indirizzo ai componenti degli organi amministrativi in carica ad adeguarsi sin da subito su base volontaria alle disposizioni approvate nel precedente punto n. 1;
6. che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni di Roma Capitale, nonché delle Fondazioni partecipate da Roma Capitale e che comunque ricevano contributi a carico del Bilancio Capitolino è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30,00 Euro a seduta giornaliera;
7. le previsioni di cui al precedente punto n. 6 non si applicano alle fondazioni di ricerca e istituti equiparati, nonché alle Onlus.

ALLEGATO 1

*LINEE GUIDA IN MATERIA DI COMPENSI DELL'
ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE DA ROMA CAPITALE*

I. Compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale e delle società da queste controllate

I compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale sono determinati nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 725, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e *s.m.i.*, tenuto anche conto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, le Tabelle 1.A e 1.B definiscono, rispettivamente per le società di servizi pubblici locali e per le società strumentali:

1. gli emolumenti annui per la carica di amministratore ai sensi dell'art. 2389, comma 1, codice civile;
2. nella loro misura massima, i compensi fissi onnicomprensivi annui attribuibili agli amministratori esecutivi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile;
3. gli emolumenti annui per la carica di Amministratore Unico.

I valori di cui alle Tabelle 1.A e 1.B sono distinti in funzione della dimensione della società, utilizzando quale parametro dimensionale il "valore della produzione" medio risultante dagli ultimi tre bilanci di esercizio approvati. Alle società di nuova costituzione, che non abbiano approvato almeno tre bilanci di esercizio, si applica la classe più bassa delle Tabelle 1.A e 1.B, rispettivamente a seconda che si tratti di società di servizi pubblici locali o di società di servizi strumentali.

Gli importi massimi di cui alle precedenti tabelle si applicano anche ai componenti dell'organo amministrativo delle società direttamente o indirettamente controllate dalle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale.

Alla mutua assicuratrice Le Assicurazioni di Roma si applicano gli importi di cui alla Tabella 1.B, utilizzando il parametro dei "premi lordi contabilizzati" in luogo del "valore della produzione".

Tabella 1.A – Compensi dei componenti dell'organo amministrativo di società non quotate di servizi pubblici locali a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale

Indennità annuale del Sindaco di Roma (delibera di G.C. n. 879/2000) aggiornata ai sensi della Legge Finanziaria 2007 (art. 1, c. 54, lett. a)					
€ 117.155,30					
Compensi (valori in euro) - valore medio della produzione fino a 100 milioni di euro					
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)	Compenso in percentuale dell'indennità del Sindaco	
Presidente	18.000,0	50.293,2	68.293,2	58,3%	
Amministratore Delegato	18.000,0	38.577,7	56.577,7	48,3%	
Amministratore Unico	18.000,0	50.293,2	68.293,2	58,3%	
Amministratore non esecutivo	18.000,0			15,4%	
Compensi (valori in euro) - valore medio della produzione oltre i 100 e fino a 500 milioni di euro					
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)	Compenso in percentuale dell'indennità del Sindaco	
Presidente	22.500,0	51.150,9	73.650,9	63%	
Amministratore Delegato	22.500,0	39.435,4	61.935,4	53%	
Amministratore non esecutivo	22.500,0			19%	
Compensi (valori in euro) - valore medio della produzione oltre i 500 milioni di euro					
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)	Compenso in percentuale dell'indennità del Sindaco	
Presidente	27.000,0	52.008,7	79.008,7	67%	
Amministratore Delegato	27.000,0	40.239,2	67.239,2	57%	
Amministratore non esecutivo	27.000,0			23%	

Tabella 1.B - Compensi dei componenti dell'organo amministrativo di società non quotate di servizi strumentali a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale

Indennità annuale del Sindaco di Roma (delibera di G.C. n. 879/2000) aggiornata ai sensi della Legge Finanziaria 2007 (art. 1, c. 54, lett. a) € 117.155,30					
Compensi (valori in euro) - valore medio della produzione fino a 100 milioni di euro					
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)	Compenso in percentuale dell'indennità del Sindaco	
Presidente	18.000,0	49.035,9	67.035,9	57,2%	
Amministratore Delegato	18.000,0	37.613,3	55.613,3	47,5%	
Amministratore Unico	18.000,0	49.035,9	67.035,9	57,2%	
Amministratore non esecutivo	18.000,0			15,4%	
Compensi (valori in euro) - valore medio della produzione oltre i 100 e fino a 500 milioni di euro					
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)	Compenso in percentuale dell'indennità del Sindaco	
Presidente	22.500,0	49.872,1	72.372,1	62%	
Amministratore Delegato	22.500,0	38.449,5	60.949,5	52%	
Amministratore non esecutivo	22.500,0			19%	
Compensi (valori in euro) - valore medio della produzione oltre i 500 milioni di euro					
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)	Compenso in percentuale dell'indennità del Sindaco	
Presidente	27.000,0	50.708,5	77.708,5	66%	
Amministratore Delegato	27.000,0	39.233,2	66.233,2	57%	
Amministratore non esecutivo	27.000,0			23%	

II. Indennità di risultato degli amministratori esecutivi di società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale e delle loro controllate

Nel rispetto dell'art. 1, comma 725, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e *s.m.i.*, all'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale può essere attribuita un'indennità di risultato, nei limiti del doppio del compenso onnicomprensivo di cui alla penultima colonna, denominata "(A) + (B)", delle precedenti Tabelle 1.A e 1.B, rispettivamente per le società di servizi pubblici locali e per le società strumentali.

L'indennità è erogabile solo a condizione che la società abbia generato utili nel corso dell'esercizio di riferimento.

A. Obiettivi di risultato dell'Amministratore delegato e dell'Amministratore Unico

L'indennità di risultato è correlata al raggiungimento di specifici obiettivi di natura economico-gestionale e di miglioramento della qualità dell'offerta, definiti nel rispetto dei seguenti criteri.

Per l'Amministratore Delegato (ovvero l'Amministratore Unico) di società non quotate di servizi pubblici locali a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale:

1. il 50 per cento dell'indennità di risultato è correlato al conseguimento di un valore target del Margine Operativo Lordo (MOL), definito in coerenza con le previsioni di budget;
2. il 50 per cento dell'indennità di risultato è correlato al conseguimento di performance prefissate in riferimento ad un indicatore o ad un set di indicatori di miglioramento qualitativo scelti:
 - tra quelli utilizzati dall'Organo Paritetico di vigilanza sul contratto di servizio, istituito ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15 febbraio 2007
ovvero, in alternativa
 - tra quelli utilizzati dall'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma per condurre le proprie indagini conoscitive.

Solo il pieno raggiungimento di ciascun obiettivo consentirà l'accesso alla relativa intera quota di indennità di risultato, mentre il parziale conseguimento consentirà la sola erogazione di una quota proporzionale al grado di raggiungimento del medesimo obiettivo.

Per l'Amministratore Delegato (ovvero l'Amministratore Unico) di società non quotate di servizi strumentali a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale e, per quanto compatibile, al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana:

1. il 50 per cento dell'indennità di risultato è correlato al conseguimento di un valore target del MOL, definito in coerenza con le previsioni di budget;
2. il 30 per cento dell'indennità di risultato è correlato al conseguimento di performance prefissate in riferimento ad un indicatore ovvero ad un set di indicatori sintetici sul grado di esecuzione del/dei contratto/i di affidamento con l'Amministrazione capitolina;
3. il 20 per cento dell'indennità di risultato è correlato al conseguimento di un valore target di un indicatore di efficienza nella gestione del personale.

Solo il pieno raggiungimento di ciascun obiettivo consentirà l'accesso alla relativa intera quota di indennità di risultato, mentre il parziale conseguimento consentirà la sola erogazione di una quota proporzionale al grado di raggiungimento del medesimo obiettivo.

B. Determinazione degli obiettivi di risultato

La proposta di obiettivi cui ancorare le indennità di risultato è formulata dal Consiglio di Amministrazione (ovvero dall'Amministratore Unico) dell'azienda, nel rispetto dei criteri suindicati.

La proposta così formulata è sottoposta a preventiva autorizzazione di apposita Commissione di valutazione (di seguito anche la "Commissione"), costituita con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo economico locale, a cui partecipino a titolo gratuito rappresentanti dell'Amministrazione Capitolina.

C. Verifica del raggiungimento degli obiettivi di risultato

La verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi di risultato è effettuata dal medesimo soggetto che ha autorizzato gli obiettivi stessi ai sensi del precedente sotto-paragrafo, il quale si avvale - limitatamente agli obiettivi di natura contabile - di specifica attestazione del Collegio Sindacale della società.

Ferma restando la condizione che la società abbia generato utili nell'anno di riferimento, l'indennità di risultato potrà essere liquidata solo dopo l'approvazione del bilancio di esercizio in Assemblea.

D. Indennità di risultato degli amministratori esecutivi di società controllate dalle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale

All'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico delle società controllate da una società non quotata a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale può essere attribuita un'indennità di risultato, a condizione che le società stesse abbiano generato utili nel corso dell'esercizio di riferimento.

L'organo amministrativo della società controllante definisce con proprio regolamento i criteri per la determinazione degli obiettivi di risultato a cui ancorare le indennità di risultato dell'Amministratore Delegato ovvero dell'Amministratore Unico delle società controllate, nonché determina, entro i limiti di legge, gli importi massimi loro erogabili a tale titolo. All'organo amministrativo della controllante spetta anche il compito di autorizzare il piano degli obiettivi dell'Amministratore Delegato ovvero dell'Amministratore Unico delle controllate, nonché di verificarne l'effettivo raggiungimento.

III. Indirizzi in materia di cumulo di più incarichi di tipo manageriale

In relazione agli organi amministrativi delle società controllate dalle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale:

- la retribuzione quale dirigente della società controllante comprende anche il compenso per gli eventuali incarichi esecutivi o non esecutivi assunti dal medesimo dirigente in seno all'organo amministrativo delle società controllate;
- il compenso quale amministratore esecutivo della società controllante comprende anche il compenso per gli eventuali incarichi esecutivi o non esecutivi assunti dal medesimo amministratore in seno all'organo amministrativo delle società controllate;

- il compenso dovuto al dirigente o all'amministratore esecutivo della società controllante per gli eventuali incarichi esecutivi o non esecutivi assunti dal medesimo dirigente o amministratore in seno all'organo amministrativo delle citate società partecipate, è corrisposto direttamente alla società di appartenenza, con rinuncia da parte dell'interessato alla relativa percezione.

Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con una società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale o sua controllata e che sono al tempo stesso componenti dell'organo di governo della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro sono collocati in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza.

Chi percepisce compensi per la carica di amministratore di società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale o sua controllata non può stipulare rapporti di lavoro autonomo con la medesima società di cui è amministratore.

L'Amministratore Delegato di società non quotata a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale o sua controllata potrà percepire un corrispettivo aggiuntivo per eventuali incarichi, anche di funzioni dirigenziali, conferiti dalla medesima società di cui è amministratore esecutivo, nei limiti della normativa vigente e nell'ambito degli istituti contrattuali previsti dall'ordinamento, a condizione che:

- le responsabilità e i compiti riconducibili a tali incarichi siano adeguatamente specificati nonché distinti rispetto a quelli riconducibili al rapporto di amministrazione;
- gli incarichi abbiano durata tale da non superare il termine di scadenza dell'incarico di amministratore esecutivo;
- il compenso percepito per la carica di amministratore esecutivo, ivi inclusa l'eventuale indennità di risultato, sia stabilito tenendo conto degli emolumenti che l'amministratore percepisce in virtù di eventuali ulteriori incarichi e, comunque, in modo che il trattamento economico onnicomprensivo che l'Amministratore Delegato percepisce a qualsiasi titolo dalla società non superi il limite di:
 - euro 280.000 (duecentottantamila), per le società che presentano un valore medio della produzione negli ultimi tre esercizi inferiore ad euro 250.000.000 (duecentocinquantamila);
 - euro 350.000 (trecentocinquantamila), per le società che presentano un valore medio della produzione negli ultimi tre esercizi pari o superiore ad euro 250.000.000 (duecentocinquantamila).

IV. Compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle società non quotate a partecipazione minoritaria di Roma Capitale

In relazione agli organi amministrativi delle società partecipate in misura inferiore al 50 per cento, Roma Capitale esprime indirizzo affinché l'emolumento per la carica di amministratore e, nella sua misura massima, il compenso fisso annuo degli amministratori esecutivi, nonché l'eventuale indennità di risultato degli stessi amministratori esecutivi siano determinati secondo la metodologia prevista per le società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale.

Nel rispetto dell'art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2006, n. 296, è comunque fatta salva la possibilità di elevare i valori previsti per le società a totale partecipazione di Roma Capitale in proporzione alla

partecipazione al capitale di soggetti diversi da Roma Capitale, nella misura di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi da Roma Capitale.

V. Compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle società quotate partecipate da Roma Capitale

Relativamente ai Consigli di Amministrazione delle società quotate partecipate da Roma Capitale, si esprime indirizzo affinché:

- l'emolumento annuo per la carica di amministratore ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile sia definito in euro 36.151,98;
- i compensi di cui all'art. 2389, comma 3, del codice civile risultino in linea con quelli di società quotate analoghe per dimensione e settore.

VI. Previsioni in materia di pubblicità e trasparenza

Le società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale:

- adottano e compilano lo schema di cui alla Tabella 2, riportando tale schema in un apposito capitolo denominato "Compensi e altre informazione" della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile;
- fanno rispettare gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità di cui al precedente punto anche alle società controllate.

L'adozione delle stesse forme di pubblicità e trasparenza è proposta anche alle altre società partecipate da Roma Capitale.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
20 aprile 2011.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....